



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare

Partito Democratico

Firenze, 23 aprile 2018

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge statutaria

Disposizioni in materia di sviluppo sostenibile ed economia circolare. Modifiche agli articoli 3 e 4 dello Statuto.

D'iniziativa dei Consiglieri:

Monia Monni, Stefano Baccelli, Leonardo Marras, Antonio Mazzeo, Titta Meucci,
Fiammetta Capirossi, Stefano Scaramelli, Valentina Vadi, Simone Bezzini, Francesco Gazzetti,
Lucia De Robertis, Enrico Sostegni, Marco Niccolai



Proposta di legge statutaria

Disposizioni in materia di sviluppo sostenibile ed economia circolare. Modifiche agli articoli 3 e 4 dello Statuto.

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Principi generali. Modifiche all'articolo 3 dello Statuto;

Art. 2 – Finalità principali. Modifiche all'articolo 4 dello Statuto;

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 79 dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. per sviluppo sostenibile s'intende "lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri", secondo la definizione del rapporto "Our Common Future" pubblicato nel 1987 dalla Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo;



2. sin dal secondo dopoguerra è emersa una potenziale contrapposizione tra crescita economica e tutela dell'ambiente, connessa ad un modello economico basato su una crescita illimitata del consumo delle risorse disponibili e del capitale naturale. È in ragione di questo che le Istituzioni internazionali, europee e nazionali si stanno muovendo nella direzione di favorire ed attuare la transizione verso un modello economico circolare che dia impulso ad una nuova fase della politica industriale, finalizzata alla sostenibilità e all'innovazione e, al contempo, in grado di incrementare la competitività, offrendo una risposta di sistema alle diseguaglianze sociali in termini di redistribuzione di opportunità e diritti;
3. nel 1992 la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, riunita a Rio de Janeiro, ha proclamato la Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo che ha definito il principio dello "sviluppo sostenibile", consacrandolo quale principio fondamentale di ogni politica ambientale internazionale;
3. il principio fondamentale di "sviluppo sostenibile" trova ormai suo espresso riconoscimento all'interno dei Trattati fondamentali dell'Unione Europea ed in molteplici Costituzioni nazionali, tra le quali si ricordano, a titolo di esempio, quelle di Portogallo, Svizzera e Francia, che riconoscono la sua trasversalità rispetto ad ogni campo dell'azione umana, travalicando meri aspetti ambientali, sociali ed economici, ma combinandoli insieme per garantire uno sviluppo coerente e virtuoso della nostra società;
5. l'esigenza di favorire la transizione verso una economia circolare fondata sul principio di sviluppo sostenibile è stata peraltro sottolineata recentemente sia con l'adozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in occasione del Summit sullo Sviluppo Sostenibile del 2015, sia con la sottoscrizione dell'accordo sul clima approvato a Parigi nel 2017 sia, nello stesso anno, con l'adozione del pacchetto "economia circolare" da parte del Parlamento europeo;
6. l'esigenza di riconoscere espressamente lo sviluppo sostenibile quale principio generale della Regione Toscana risponde alla necessità di valorizzare l'identità regionale che trova nel patrimonio naturale e nella capacità di assicurare un modello di sviluppo con esso compatibile un elemento di straordinario valore, capace di ispirare tutta la normativa regionale;
7. coerentemente si rende necessario orientare le politiche regionali verso un modello di economia circolare che valorizzi gli scarti di consumo, estenda il ciclo vita dei prodotti, condivida le risorse, promuova l'impiego di materie prime seconde e l'uso di energia da fonti rinnovabili e che si fondi sul principio di sviluppo sostenibile;



Approva la presente legge

Art. 1

Principi generali

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 dello Statuto della Regione Toscana è inserito il seguente:

“3bis. La Regione promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile per la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e la salvaguardia della vita delle generazione future;”.

Art. 2

Finalità principali

Modifiche all'articolo 4 dello Statuto.

1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto è inserita la seguente:

“n bis) la promozione dell'economia circolare, quale modello economico idoneo a rigenerarsi da solo, attraverso la valorizzazione degli scarti di consumo, l'estensione del ciclo vita dei prodotti, la condivisione delle risorse, l'impiego di materie prime seconde e l'uso di energia da fonti rinnovabili;”.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il principio dello “sviluppo sostenibile” ha trovato pieno ed organico riconoscimento in ambito internazionale con la Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo del 1992.

A livello europeo tale principio ha trovato espressa declinazione all’interno della Carta dei diritti fondamentali sottoscritta a Nizza nel 2000, negli articoli 3 e 21, paragrafo 2, lettera d, del Trattato sull’Unione Europea e nell’articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

In Italia tale principio ha trovato espresso riconoscimento nell’articolo 3-quater del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, senza dimenticare, a titolo di esempio, il Piano Nazionale per lo sviluppo sostenibile, la Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile e più recentemente l’adottata Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Lo Statuto della Regione Toscana ha recepito il criterio di sostenibilità all’articolo 4, comma 1, lettera n):

“1. La Regione persegue, tra le finalità prioritarie:

n) la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull’innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell’ambiente”.

La legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) fa espresso riferimento al principio dello “sviluppo sostenibile”, in particolare all’articolo 1, comma 1:

“1. La presente legge detta le norme per il governo del territorio al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte anche evitando il consumo di suolo [...]”.

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e l’adozione da parte del Parlamento europeo del cosiddetto pacchetto “economia circolare” evidenziano l’attenzione delle Istituzioni internazionali, europee e nazionali verso il superamento di una economia di tipo lineare, al fine di favorire un modello di crescita e sviluppo alternativo, definito di tipo circolare, pensato per potersi rigenerare autonomamente che valorizzi gli scarti di consumo, estenda il ciclo vita dei prodotti, condivida le risorse e promuova l’impiego di materie prime seconde e l’uso di energia da fonti rinnovabili.



A tale fine, affinché le politiche regionali attuino la transizione verso un modello economico circolare fondato sul principio di sviluppo sostenibile vengono introdotte con la presente proposta di legge statutaria sia il comma 3 bis nell'articolo 3 dello Statuto, che inserisce tra i principi generali la promozione delle *“condizioni per uno sviluppo sostenibile per la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e la salvaguardia della vita delle generazioni future”*, sia la lettera n bis) nel comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto, che inserisce tra le finalità principali *“la promozione dell'economia circolare, quale modello economico idoneo a rigenerarsi da solo, attraverso la valorizzazione degli scarti di consumo, l'estensione del ciclo vita dei prodotti, la condivisione delle risorse, l'impiego di materie prime seconde e l'uso di energia da fonti rinnovabili”*.